

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, del servizio di cattura, recupero di animali incidentati, mantenimento in vita, custodia ed adozione dei cani randagi catturati nel territorio dell'Unione per anni tre .

Art. 2 - Prestazioni

Il servizio oggetto dell'affidamento prevede le seguenti prestazioni:

- servizio di cattura sul territorio dell'Unione 24 ore su 24, prefestivi e festivi compresi , trasporto degli animali catturati ed il servizio di recupero e trasporto degli animali incidentati;
- mantenimento, custodia e cura dei cani randagi già catturati e da catturare in carico ai Comuni dell'Unione per un massimo di 50 cani compreso lo smaltimento delle spoglie;
- trasporto dei cani dall' attuale sede presso il canile dell'aggiudicatario della gara.
- la gestione degli animali in affidamento, comprensiva di tutti i dati necessari alla loro identificazione dovranno essere tenuti e aggiornati in tempo reale.
- impegno a garantire l'apertura al pubblico per almeno tre ore nell'arco della giornata, in orario da pubblicizzare all'esterno della struttura stessa;
- divulgare l'elenco identificativo degli animali allo scopo di favorire le adozioni a terzi;
- comunicare tempestivamente all'Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetana le richieste di adozione;
- collaborare con le associazioni animaliste del territorio dell'Unione, previo consenso dell'Unione stessa;

Art. 3 - Programma delle iniziative dell'Unione

L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana si riserva di affidare al soggetto appaltatore l'eventuale realizzazione e l'organizzazione delle iniziative facenti parte del programma dell'Amministrazione, dietro compenso da stabilire, in relazione alla valenza delle specifiche iniziative.

Art. 4- Modalità

Per lo svolgimento dei servizi del presente disciplinare è prevista la messa a disposizione di un numero di box regolamentari sia per il canile sanitario che per il canile rifugio, secondo la normativa regionale, fermo restando che l'affidamento massimo dei cani in custodia non potrà superare le 50 unità . Nel caso in cui i cani catturati siano tatuati e sia possibile risalire al proprietario o al detentore, i costi relativi all'attività impiegata per l'animale non saranno a carico dell'Unione e saranno a carico del gestore, il quale è obbligato al mantenimento dello stesso fino alla consegna dell'animale al legittimo proprietario. Il gestore farà rivalsa nei confronti del proprietario.

Art. 5 -Adozioni

L'affidatario s'impegnerà a favorire l'adozione di cani accolti presso il canile sanitario e il canile rifugio, che potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzie di buon trattamento. In particolare dovrà essere preventivamente comunicata la richiesta di adozione al competente ufficio dell'Unione, comprensiva dei dati anagrafici e dell'indirizzo del soggetto richiedente. Dovrà essere altresì comunicato l'esito della richiesta medesima, con specificazione delle relative motivazioni in caso di mancato accoglimento. L'Unione si riserva la possibilità di valutare, anche tramite professionisti incaricati allo scopo, la congruità dei suddetti dinieghi nell'esclusivo interesse dell'animale per addivenire ad una idonea collocazione presso soggetti che ne facciano

istanza. Al momento dell'adozione dovrà essere redatta apposita scheda con i seguenti elementi identificativi dell'animale: razza, mantello, sesso, età approssimativa, tatuaggio; detta scheda dovrà riportare l'impegno sottoscritto dalla persona adottante il cane a mantenere l'animale in buone condizioni presso di sé. La scheda dovrà contenere anche i dati della persona che adotta il cane e copia della stessa sarà conservata presso il canile.

Art. 6 - Verifiche e controlli

Al fine di valutare il giusto temperamento tra le esigenze imprenditoriali del privato affidatario e l'interesse pubblico sotteso all'espletamento del servizio, l'Unione verificherà con cadenza discrezionale il numero dei box messi a disposizione per il canile sanitario e per il canile rifugio e quelli che si renderanno necessari nei periodi successivi. L'Unione si riserva in qualsiasi momento di procedere a verifiche e controlli sulla qualità del servizio prestato e sul rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e a tal fine deve essere garantito l'accesso presso il canile a funzionari dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, dell'Azienda U.S.L. 9 o da soggetti incaricati dall'Unione stessa.

Art. 7 - Corrispettivo e cauzioni

L'Unione, per il mantenimento giornaliero di ogni animale adulto o cucciolo, determina il costo di base d'asta di € 3.60 **giorno cadauno** oltre IVA, sul quale l'aggiudicatario dell'appalto del servizio dovrà offrire un valore in ribasso, che costituirà il valore del contratto.

L'Unione, per il servizio di cattura 24 ore su 24, festivo e feriale ed il recupero degli animali incidentati, determina un costo forfetario annuo di base d'asta di € 720,00 oltre IVA sul quale l'aggiudicatario dell'appalto del servizio dovrà offrire un valore in ribasso, che costituirà il valore del contratto.

L'Unione, per il servizio di assistenza veterinaria dei cani ospitati nel canile sanitario e nel canile rifugio determina un costo annuo forfetario di base d'asta di € **600,00** oltre IVA sul quale l'aggiudicatario dell'appalto del servizio dovrà offrire un valore in ribasso, che costituirà il valore del contratto.

L'Unione, per il servizio di adozione determina un costo annuo forfetario di base d'asta di € **500,00** oltre IVA (annuali) sul quale l'aggiudicatario dell'appalto del servizio dovrà offrire un valore in ribasso, che costituirà il valore del contratto.

L'affidatario in sede di contratto dovrà presentare la cauzione o polizza fidejussoria o polizza bancaria con valenza annuale per l'importo del contratto; costituisce **grave inadempimento contrattuale** il mancato tempestivo pagamento del premio assicurativo alla scadenza, per cui verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto senza contestazione.

Art. 8 - Durata dell'affidamento

L'appalto ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto o della consegna anticipata.

Alla scadenza il contratto non potrà essere rinnovato e per l'affidamento del servizio dovrà essere esperito un nuovo ed autonomo procedimento.

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo necessario alla stipula di nuovo contratto a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i 6 mesi.

Art. 9 - Subappalto

E' consentito il subappalto nella misura di legge. In sede di stipula del contratto con l'Unione, dovrà essere allegata al contratto apposita convenzione con la ditta subappaltatrice. Detta convenzione deve contemplare l'obbligo per il subappaltatore degli stessi oneri ed obblighi dell'appaltatore nei confronti dell'Unione e nei

confronti dei cani, per quanto attiene al rispetto delle prestazioni del servizio di cui all'art. 2 del presente disciplinare, limitatamente alle attività di subappalto. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art 11 -Responsabilità

L'Unione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'appaltatore nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare, per qualsiasi causa ritenendosi la medesima compensata a tale riguardo dal corrispettivo determinato nel precedente art.7.

Art 12 - Liquidazione

L'appaltatore rimetterà fattura mensile in ragione dei cani ospitati e regolarmente registrati e delle somme forfettarie (in ragione mensile). Le fatture dovranno essere, a tal proposito, accompagnate dal resoconto inerente il numero degli animali introdotti, riscattati, ceduti o deceduti con dati tratti dal registro di carico e scarico. Al fine di agevolare i controlli da parte dell'ufficio competente, il resoconto dovrà essere corredato di apposite schede secondo il modello fornito dall'ufficio stesso e relative alla vicenda giuridica di ciascun cane custodito. In difetto non si procederà alla liquidazione fino a regolarizzazione avvenuta senza applicazione di interessi per il ritardo della liquidazione.

Art. 13 - Privacy e segreto di ufficio

Gli operatori messi a disposizione dal soggetto appaltatore sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy nonché a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art 14 - Personale addetto

Il soggetto appaltatore si impegna ad attuare, nei confronti degli operatori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente disciplinare, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Grosseto. Il soggetto appaltatore si impegna a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il soggetto appaltatore anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Il soggetto appaltatore dovrà tenere indenne l'Unione dei Comuni da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando l'Unione estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti. Non potranno essere posti a carico dell'Unione, né formare oggetto di rivendicazione, eventuali adeguamenti e/o aumenti contrattuali che nel frattempo dovessero realizzarsi nell'ambito del rapporto di lavoro tra il soggetto aggiudicatario e i propri dipendenti.

Art 15 - Consegna dei cani

L'aggiudicatario del servizio provvederà a proprie spese al trasporto presso la propria struttura dei cani, muniti di microchip e di schede identificative, previa verifica dei suddetti elementi identificativi, che devono risultare da apposito verbale in contraddittorio. L'aggiudicatario del servizio assume il costo dello adempimento della assunzione in carico e trasferimento dei cani presenti presso il canile dell'attuale affidatario del servizio, alla data di attivazione del contratto, sito nel comune di Roccastrada via della Collacchia 131 loc.Ribolla, senza avere nulla a pretendere dalla Unione dei Comuni, intendendosi tale costo già compreso nei corrispettivi di cui all'art 7 precedente.

Art 16 - Risoluzione contrattuale e penali

L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore mediante lettera raccomandata AR, e con richiesta del danno subito, quando si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- frode o grave inadempimento;
- esercizio di attività illecite;
- cessione a terzi dell'affidamento oggetto del presente disciplinare;
- negligenze e imperizie che compromettano gravemente l'ordinato svolgimento delle attività;
- negligenze gravi relative all'alimentazione o allo stato di salute fisica dei cani.

L'Unione si riserva, altresì, la risoluzione del presente contratto a suo insindacabile giudizio qualora, per motivi impreveduti, dovessero intervenire cambiamenti nei propri indirizzi programmatici in materia di gestione del servizio in oggetto. Le penali conseguenti alla risoluzione contrattuale in danno dell'impresa saranno valutate tenendo conto delle spese sostenute e di quelle da sostenere e dei danni subiti.

Art. 17-Adempimenti ulteriori

Il soggetto appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato dotandosi anche di un Piano di Sicurezza ai sensi della vigente normativa. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni appaltate non rispondesse, in tutto o in parte, alle clausole previste dal presente capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze della Amministrazione.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto sarà risolto di diritto e senza alcun indennizzo ,qualora il CONSIP o il MEPA attivino convenzioni o prevedono categorie merceologiche compatibili con il servizio oggetto del presente atto e che la ditta appaltatrice non adegui il corrispettivo ad una misura inferiore a quella prevista dal presente contratto

Art.19 -Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto sarà esclusivamente quello di Grosseto.

Art 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si invia alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, di contratti con le pubbliche amministrazioni, D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 e del codice civile.